

REGOLAMENTO (CEE) N. 3882/89 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 775/87 relativo alla sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti dall'articolo 5 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 775/76 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1116/89 ⁽⁴⁾, ha stabilito il tasso di sospensione dei quantitativi di riferimento al 5,5% fino al termine dell'ottavo periodo di applicazione del regime;

considerando che la situazione di certe categorie di produttori permane preoccupante e che lo sviluppo futuro della loro produzione rende necessaria la creazione di nuove disponibilità attraverso un aumento della riserva comunitaria; che tuttavia per attenersi all'obiettivo del controllo della produzione sono stati ridotti i quantitativi globali garantiti degli Stati membri fissati dal regolamento (CEE) n. 804/68; che occorre quindi diminuire il tasso di sospensione da 5,5% a 4,5% per mantenere invariato il livello dei quantitativi di riferimento non sospesi;

considerando che, per mantenere il pagamento al produttore dell'importo risultante dal tasso di sospensione pari al 5,5%, è opportuno maggiorare l'indennità per cento chilogrammi proporzionalmente alla diminuzione della sospensione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 775/87 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Tale quota è fissata in maniera tale da consentire che la somma dei quantitativi sospesi sia pari al 4% nel quarto

periodo, al 5,5% nel quinto periodo e al 4,5% per ciascuno dei tre periodi successivi del quantitativo globale garantito di ciascuno Stato membro, stabilito dall'articolo 5 quater, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 per il terzo periodo di dodici mesi.»

2) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«1. Ai produttori interessati è concessa un'indennità per i quantitativi sospesi.

Questa indennità è fissata:

— per il quarto, quinto e sesto periodo di dodici mesi a 10 ecu per 100 chilogrammi,

— per il settimo periodo di dodici mesi a 8,5 ecu per 100 chilogrammi,

— per l'ottavo periodo di dodici mesi a 7 ecu per 100 chilogrammi.»

3) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. In Italia è sospesa una quota uniforme di ciascuno dei quantitativi di riferimento di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, fissata in modo tale che la somma dei quantitativi sospesi sia pari allo 0,83% per il sesto periodo e al 2,67% per ciascuno dei due periodi successivi del quantitativo globale garantito stabilito nell'articolo 5 quater, paragrafo 3 del regolamento citato per il terzo periodo di dodici mesi.

Ai produttori interessati è concessa un'indennità per il quantitativo sospeso. Tale indennità è fissata:

— per il sesto periodo di dodici mesi a 10 ecu per 100 chilogrammi;

— per il settimo periodo di dodici mesi a 8,5 ecu per 100 chilogrammi;

— per l'ottavo periodo di dodici mesi a 7 ecu per 100 chilogrammi.

Per ogni periodo di dodici mesi, l'indennità viene versata agli aventi diritto durante l'ultimo trimestre del periodo di dodici mesi in questione o durante il primo trimestre del periodo di dodici mesi che segue.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio del sesto periodo di dodici mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 8.